



REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

00560/05

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vittorio	DUVA	Presidente	R.G.N. 22433/01
Dott. Francesco	SABATINI	Cons. Rel.	
Dott. Renato	PERCONTE LICATESE	Consigliere	Cron. 560
Dott. Ennio	MALZONE	Consigliere	Rep. 89
Dott. Mario	FINOCCHIARO	Consigliere	Ud. 20.10.04

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da

F.F. , elettivamente domiciliato in Roma , via A. Bafile n. 5 , presso l'avv. Tina Gregori , e rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. ;

egretto:
 svuotato cliente
 avvocato -
 inapplicabile
 a 2598 CC.

- ricorrente -

contro

D.P.F. , elettivamente domiciliato in Roma , circonvallazione Clodia n. 29 , presso l'avv. Pietro Ricci , e rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Bufano giusta delega in atti ;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.



1695
2004



1707 del 27 giugno 2000 .

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 ottobre 2004 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini ;

Udito il P.M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli , che ha concluso per il rigetto del ricorso .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20 giugno 1991 l'avv. F.

F. chiese , e poi ottenne dal presidente del Tribunale di Milano , di essere autorizzato ad eseguire il sequestro conservativo dei beni del dr.

F.D.P. , ed a tal fine espose che quest'ultimo , dipendente delle Ferrovie dello Stato , a partire dal settembre 1989 aveva frequentato , nel tempo libero , il suo studio legale per compiervi la pratica forense ; nel corso di tale rapporto il D.

P. aveva raccolto numerose adesioni di dipendenti del suindicato Ente alla promozione di cause di lavoro , con conferimento del mandato a favore di esso ricorrente , ma si era appropriato delle somme da costoro versate a titolo di fondo spese .

Con atto di citazione dell'8 luglio 1991 il

F. convenne quindi il D.P. dinanzi allo



stesso Tribunale e , previa convalida del provvedimento cautelare ed affermazione di responsabilità di esso convenuto per appropriazione indebita di somme di denaro e per distrazione di clienti , ne chiese la condanna al risarcimento del danno nell'importo non inferiore a 80 milioni di lire .

Il D.P. resistette ed avanzò domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso spettantegli per l'attività svolta in favore dell'attore .

Con sentenza non definitiva del 27 marzo 1995 l'adito Tribunale condannò il convenuto a pagare all'attore la somma di lire 13.500.000 a titolo di risarcimento del danno per appropriazione dei fondi spese , condannò l'attore a pagare al convenuto la somma di lire 3.230.000 e convalidò il sequestro conservativo ; con sentenza definitiva del 30 gennaio 1997 lo stesso Tribunale , all'esito della espletata prova orale , respinse la domanda di risarcimento di danni ulteriori , avanzata dall'attore .

Le due pronunce furono separatamente impugnate .

Con sentenza del 27 giugno 1997 la Corte di appello elevò a lire 10.740.000 la somma

h



riconosciuta dovuta al **D.P.** : decisione che risulta passata in giudicato a seguito del rigetto (sentenza n. 13483/00 di questa C.S.) del ricorso per cassazione proposto dal **F.** .

Con la decisione , ora gravata , la stessa Corte territoriale ha quindi respinto l'appello del **F.** avverso la sopra indicata sentenza definitiva e , in parziale accoglimento dell'appello incidentale del **D.P.** , ha compensato le spese del giudizio di primo grado .

Premesso che il **F.** qualificava come distrazione illecita di clientela il fatto che , alla cessazione della pratica forense svolta dal **D.** **P.** , erano seguite le revoche delle procure , a suo tempo conferite al predetto legale , di quasi tutti i dipendenti delle Ferrovie , ed il conferimento di analoghi mandati all'avv. Renato Alfarone , presso lo studio del quale il **D.P.** si era trasferito , la Corte , come prima il Tribunale , ha escluso l'applicabilità dell'art. 2598 c.c. non essendo i soggetti interessati al mantenimento della clientela degli imprenditori commerciali , così come ha escluso che il medesimo avesse denigrato il **F.** ; ha aggiunto che molti dei clienti , che avevano revocato il

h



mandato , non avevano mai incontrato il F.
essendosi il rapporto svolto solo per il tramite
del D.P. , ed ha affermato che la revoca del
mandato era stata frutto di decisioni autonome
assunte senza indebite pressioni da parte del D.
P. .

Questi , al solo scopo di nuocere al F. ,
era stato bensì l'ispiratore degli esposti con i
quali i sottoscrittori avevano denunciato al
Consiglio forense di Milano che le rispettive firme
in calce ai mandati alle liti non erano state
apposte alla presenza del F. , il quale non
li aveva mai consultati : nonostante il danno
all'immagine professionale , non competeva tuttavia
il relativo risarcimento giacché i sottoscrittori
e , per essi , il D.P. , avevano esercitato un
diritto .

Per la cassazione di tale decisione il F.
ha proposto ricorso , affidato a quattro motivi ,
cui il D.P. resiste con controricorso .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente
 , nel dedurre , con riferimento all'art.360 nn. 3 e
5 c.p.c. , la violazione degli artt. 2598 c.c. e 12
preleggi nonché vizi di motivazione , afferma :



anche l'esercizio di una professione intellettuale , svolta in modo continuativo e con stabile organizzazione , può essere qualificata come attività d'impresa , e , del resto , l'art. 2105 c.c. commina il divieto di concorrenza sleale anche per il lavoratore subordinato ; il novero dei soggetti , sottoposti alla disciplina dell'art. 2598 c.c. , va dunque estesa oltre la figura dell'imprenditore tratteggiata dall'art. 2082 c.c. ; la soluzione , cui è pervenuta la sentenza impugnata , porrebbe anche il problema della disparità di trattamento tra professionisti e società di professionisti create ex art. 2247 c.c. ; la nozione di " azienda " , di cui al n. 3 del citato art. 2598 , non va assunta nel significato tecnico di cui all'art. 2555 c.c. , ma in un più ampio contesto comprendente anche i beni immateriali ed i rapporti obbligatori .

Il motivo - illustrato con richiami a giurisprudenza di merito e ad orientamenti dottrinari che lo stesso ricorrente rileva essere contrastanti - si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte Suprema , la quale ha affermato che presupposto della configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza



di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori , e la conseguente idoneità della condotta di uno dei concorrenti ad arrecare pregiudizio all'altro , pur in assenza di un danno attuale (in tal senso Cass. n. 1259/99 ; vedansi anche Cass. n. 5375/01 e n. 13071/03) .

Le argomentazioni , svolte dal ricorrente a sostegno dell'opposta tesi , non possono essere condivise .

Invero , dalle plurime disposizioni contenute nell'art. 2598 c.c. e dal rinvio da esso operato , *sub* n. 3 , alla nozione di azienda - che , diversamente da quanto preteso dal ricorrente , nulla dimostra che il legislatore abbia qui inteso assumere in un significato diverso e più lato da quello che ad essa ha attribuito all'art. 2555 c.c. - , si desume univocamente che la norma è diretta a reprimere condotte di imprenditori che violino i precetti da essa imposti , ferma restando la possibilità , ove tale presupposto soggettivo sia in tutto od in parte carente , di far ricorso alla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.

Non si nega che , sotto il profilo meramente economico - o , se si vuole , ontologico - , studi di liberi professionisti siano , *de facto* (per

6



personale , mezzi tecnici impiegati e quant'altro)
 , assimilabili ad aziende , ma agli effetti in
esame rileva non già tale profilo , sebbene
l'intento del legislatore , diretto a
differenziare nettamente la libera professione
dall'attività di impresa : basti , qui , far
riferimento , proprio con riguardo alla
professione di avvocato , al regime delle
incompatibilità di cui all'art. 3 primo comma
r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 , convertito dalla
legge 22 gennaio 1934 n. 36 , e comprendente , tra
gli altri , il divieto di esercizio del commercio
in nome proprio od altrui , divieto che non
avrebbe senso se , come sostiene il ricorrente ,
lo studio professionale fosse assimilabile ad una
qualunque azienda commerciale .

Non vale il richiamo all'art. 2105 c.c. : la
norma disciplina infatti la responsabilità
contrattuale del prestatore nei confronti del
proprio datore di lavoro , laddove l'art. 2598 c.c.
attiene alla responsabilità extracontrattuale tra
imprenditori ; come è stato autorevolmente
osservato in dottrina , l'art. 2105 c.c. configura
un'ipotesi di concorrenza illecita , distinta dalla
concorrenza sleale di cui al successivo art. 2598 .


h



Neppure vale il richiamo alle società di professionisti , perché nella specie viene in considerazione il singolo professionista , qual' è appunto l'odierno ricorrente .

Se , dunque , nella specie non era direttamente applicabile l'art. 2598 c.c. , la stessa norma , diversamente da quanto anche preteso dal ricorrente , non poteva essere applicata neppure analogicamente : il ricorso all'analogia presuppone , invero , una lacuna nell'ordinamento che nella specie però non sussiste poiché , come già accennato , fuori dei casi da essa previsti trova applicazione l'art. 2043 c.c. , norma della quale lo stesso ricorrente non lamenta , con il motivo in esame , la violazione .

2. Con il secondo motivo il ricorrente allega la violazione degli artt. 83 c.p.c. e 1703 ss. c.c. nonché vizi di motivazione e censura la sentenza impugnata , nella parte in cui ha affermato che i dipendenti delle Ferrovie revocarono del tutto autonomamente il mandato all'avv. F. , conferendolo all'avv. Alfarone , e , con ampio richiamo alla prova testimoniale , afferma che soltanto il D.P. poteva aver indotto i dipendenti delle Ferrovie a revocare il mandato





stesso .

La censura è inammissibile .

Invero , il **F.** ha esercitato l'azione ex art. 2598 c.c. , che i giudici del merito hanno respinto sulla base di una duplice *ratio decidendi* : l'inapplicabilità della norma invocata e l'autonomia della decisione assunta dai dipendenti.

E poiché la prima *ratio* è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione , e poiché la corrispondente censura è stata come sopra respinta , il ricorrente non ha interesse a censurare la seconda *ratio* di una decisione che resterebbe comunque ferma per effetto del rigetto del primo motivo del ricorso .

3. Relativamente alla diversa azione di risarcimento del danno , ex art. 2043 c.c. , esercitata dal **F.** in conseguenza degli esposti presentati al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano , la sentenza impugnata , pur riconoscendo che il **D.P.** ne era stato l'ispiratore e pur qualificando come biasimevole il suo comportamento , ha ritenuto infondata l'azione sul rilievo che i sottoscrittori degli esposti e lo stesso **D.P.** esercitarono un diritto , quello di portare a conoscenza del C.o.a. fatti rilevanti



sotto il profilo deontologico .

Tale punto della decisione è investito dal terzo motivo del ricorso , con il quale il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1366 , 2043 e 2059 c.c. e , richiamate le risultanze processuali e quantificati i vari danni che afferma di aver subito : sostiene che il D.P. ha commesso i reati di appropriazione indebita , di offesa all'onore ed alla reputazione e di minacce , per i quali è stato graziato in entrambi i gradi del giudizio di merito ; rileva che il C.o.a. di Milano ha archiviato gli esposti anzidetti non essendo emersi a carico di esso F. elementi deontologicamente rilevanti , e che per contro il C.o.a. di Pavia ha inflitto al D.P. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per due mesi avendo ritenuto sussistente il reato di appropriazione indebita .

Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate .

Sono inammissibili laddove tornano ad addebitare al ricorrente l'appropriazione di fondi , giacché tale domanda è stata accolta con la sentenza non definitiva del 27 marzo 1995 del Tribunale ,

h




confermata sul punto in appello e passata in
giudicato .

Sono del pari inammissibili nella parte in cui
sembrano addebitare al D.P. la revoca delle
procure *ad litem* , precedentemente rilasciate al
F. , ed il conseguente sviamento di
clientela , sotto il profilo , diverso da quello
esposto nei primi due motivi di ricorso , di cui
all'art. 2043 c.c. : la relativa domanda è stata
infatti esaminata dalla Corte d'appello
esclusivamente sotto il profilo di cui all'art.
2598 c.c. , né al riguardo il ricorrente muove
censure in rito , ex art. 112 c.p.c. , come avrebbe
dovuto .

Quanto agli esposti al C.o.a. , legittima è la
decisione assunta dai giudici del merito .

Per costante giurisprudenza , invero , la denuncia
di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di
responsabilità per danni a carico del denunciante ,
ai sensi dell'art. 2043 c.c. , anche in caso di
proscioglimento o di assoluzione , se non quando
essa possa considerarsi calunniosa ; al di fuori ,
infatti , di tale ipotesi , l'attività
pubblicistica dell'organo titolare dell'azione
penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante





, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciante (in tal senso , Cass. n. 3536/00 , 750/02 , 15646/03 , 10033/04) .

A maggior ragione tale indirizzo va esteso e deve trovare applicazione anche riguardo agli effetti , eventualmente dannosi , prodotti da esposti presentati al Consiglio dell'ordine degli avvocati a carico di iscritti all'albo : nonostante la diversa natura (amministrativa) di tale organo , e la conseguente diversa natura dell'azione (disciplinare) da esso esercitata a seguito di tali esposti , il carattere nondimeno pubblicistico di essa interrompe egualmente il nesso causale , salvo che l'esposto abbia carattere calunnioso .

Invero , a norma dell'art. 368 c.p. è calunniosa anche la denuncia - o querela , richiesta od istanza - diretta ad autorità diversa da quella giudiziaria , che a questa abbia obbligo di riferire : obbligo che non può non incombere anche al C.o.a. , organo amministrativo al quale sono conseguentemente applicabili gli artt. 361 c.p. e 331 c.p.p. , talché può essere calunnioso , ai sensi appunto del citato art. 368

u



, anche un esposto ad esso presentato .

Nella specie , la Corte territoriale ha implicitamente escluso che tale carattere avessero gli esposti in questione con decisione che non forma oggetto di specifica censura ; al contrario , lo stesso ricorrente sembra riconoscere che i fatti esposti fossero veri , ancorché il C.o.a. abbia poi negato ad essi rilievo disciplinare .

4. Con il quarto motivo , il ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia accolto la sua istanza , ex art. 210 c.p.c. , diretta ad ottenere l'esibizione di documenti da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato e del C.o.a di Pavia .

La censura è inammissibile perché investe il mancato esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito , mancato esercizio del quale lo stesso giudice ha dato sufficiente ancorché sintetica motivazione (Cass. n. 3290 , 12782 e 13443 del 2003) .

5. Il ricorso deve , pertanto , essere respinto , con compensazione , tuttavia , delle spese del presente giudizio tra le parti , ricorrendo giusti motivi .

6



La Corte

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese
del giudizio di cassazione .

Così deciso in Roma , nella camera di consiglio
della Corte , il 20 ottobre 2004 .

Il Consigliere est.

F. Russo J. Battisti

Il Presidente

Vittorio

R.G. 22433
2004

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 GEN. 2005

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista